



ISTITUTO COMPRENSIVO ACHILLE PACE

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I grado - “Difesa Grande”
Scuola dell'Infanzia “Via Volturno” e Scuola Primaria “Via Po”

Viale Santa Maria degli Angeli ☎ 0875/712904 –
C.F. 91055150709

SITO WEB: www.icachillepace.edu.it

PEC: cbic857003@pec.istruzione.it

PEO: cbic857003@istruzione.it

Codice Univoco Istituto: UFIEA0



REGOLAMENTO PER AZIONI DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Sommario

PREMESSA	2
TITOLO 1 DAL BULLISMO AL CYBERBULLISMO: DEFINIZIONI	2
Art.1 -BULLISMO	2
art.2 -CARATTERIZZAZIONE DEL FENOMENO DEL BULLISMO	3
art.3 -CYBERBULLISMO	3
art.4 -CARATTERIZZAZIONE DEL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO	3
TITOLO 2 RIFERIMENTI NORMATIVI	4
TITOLO 3 RESPONSABILITÀ E COMPITI DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE	4
art.5 -L DIRIGENTE SCOLASTICO	4
Art.6 -IL REFERENTE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO	5
art.7 -IL COLLEGIO DEI DOCENTI	5
art.8 -L CONSIGLIO DI CLASSE o di INTERCLASSE	6
art. 9 -I DOCENTI.....	6
art.10 -I GENITORI	6
art.11 -GLI ALUNNI	6
art.12 -PERSONALE ATA	7
TITOLO 4 SANZIONI E MANCANZE DISCIPLINARI.....	7
art.13 -DIVIETI E CONDOTTA	7
art.14 -MANCANZE DISCIPLINARI	8
art.15 -RICORSI	8
TITOLO 5 PROCEDURA DI GESTIONE DELLE EMERGENZE	8
TITOLO 6 SANZIONI	10

PREMESSA

L'Istituto Comprensivo "Achille Pace" si propone di dare piena attuazione alla recente normativa in materia di bullismo e cyberbullismo, con l'obiettivo di contrastare tali fenomeni in tutte le loro manifestazioni.

La società attuale è mutata fortemente rispetto al passato e, accanto alle classiche forme di violenza, ha visto nascere nuove forme di aggressione tra i giovani.

La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato un aumento del fenomeno del cyberbullismo: il mondo digitale e virtuale, pur rappresentando un'enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile riflettere e misurarsi.

Le generazioni attuali sono rappresentate dai 'nativi digitali', che possiedono buone competenze tecniche ma, allo stesso tempo, mancano ancora di pensiero riflessivo e critico; ciò fa sì che la tecnologia non sempre venga usata in maniera positiva, ma degeneri in forme di violenza profondamente nocive. Differenziare la vita reale da quella virtuale, per i bambini e i ragazzi, ha sempre meno senso giacché le tecnologie digitali colmano ogni momento della loro esistenza. Per questo motivo, occorre riferirsi al fenomeno nella sua interezza: solo uno sguardo ad ampio spettro su ciò che i ragazzi vivono e affrontano può trasformarsi in un valido supporto nella gestione e nel superamento di episodi di sopraffazione e violenza in tutte le plausibili forme.

Il nostro Istituto Comprensivo, considerato il dilagare di queste nuove forme di devianza da parte degli adolescenti, intende attivare sinergie con le famiglie e con le altre istituzioni, con l'obiettivo di accrescere il senso della legalità e del benessere personale, educando gli studenti a maturare il sentimento di empatia nei confronti dei pari e ad utilizzare consapevolmente il web.

Obiettivo di questo regolamento è informare e formare tutti gli attori scolastici su un fenomeno subdolo come quello del bullismo e del cyberbullismo, che spesso viene minimizzato, e di orientarli nella costruzione di un progetto comune con le realtà extrascolastiche, al fine di prevenirlo e contrastarlo.

TITOLO 1 DAL BULLISMO AL CYBERBULLISMO DEFINIZIONI

Art.1 BULLISMO

Il bullismo è una forma di comportamento sociale di tipo violento e intenzionale, di natura sia fisica che psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuto nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone considerate dal soggetto/bullo come bersagli incapaci di difendersi. È tipico dell'età preadolescenziale e adolescenziale, spesso messo in atto a scuola. Gli atti di bullismo si presentano in modi diversi e devono essere distinti chiaramente da quelli che, invece, possono identificarsi come semplici scherzi o giochi inopportuni. Una peculiarità del bullismo è quella della ripetitività; occorre inoltre precisare che le azioni messe in atto non debbano necessariamente avere carattere di gravità, poiché anche comportamenti apparentemente non gravi, protratti nel tempo, possono infliggere una profonda sofferenza alla vittima. La seconda caratteristica è lo squilibrio di potere tra i due soggetti: emergono situazioni di asimmetria relazionale in cui un soggetto apparentemente forte tende ad attaccare un soggetto più debole incapace di difendersi: nel caso di due studenti con simile forza fisica o psicologica che litigano o discutono, non si può parlare di bullismo. L'ultima caratteristica riguarda l'intenzionalità del bullo che agisce per ottenere vantaggi, prestigio o gratificazione; l'intenzionalità si esplica senza provocazione da parte della vittima ed è rivolta a perseguire il fine dell'aggressore.

Qualsiasi atto di bullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e va sanzionato severamente.

Gli attori coinvolti in atti di bullismo possono essere molteplici giacché tale fenomeno non è tipico di contesti isolati. Potremmo semplificarli in:

- **Bullo:** è, in genere, il soggetto che necessita di far valere il proprio potere, di autoaffermarsi, vuole ottenere lo *status* di prestigio seguendo una logica distorta e giustificando le proprie azioni attraverso meccanismi di disimpegno morale.
- **Vittima:** è il soggetto "debole". La diversità è uno dei principali fattori che fa scattare l'attacco da parte del bullo, per questo la vittima potrebbe essere caratterizzata da diversità fisica, mentale, di genere, di orientamento sessuale o etnico; potrebbe anche essere un soggetto con rendimento scolastico inferiore o superiore alla norma.
- **Sostenitore del bullo :** può fornire collaborazione attiva, partecipando agli atti di bullismo, oppure semplicemente mostrarsi compiaciuto dal comportamento vessatorio in atto. Con i suoi riscontri alimenta il comportamento prevaricatorio perpetrato dal bullo.

- **Spettatore passivo esterno:** si sottrae alla situazione di bullismo; non difende attivamente la vittima ma non incita nemmeno il bullo a continuare. Spesso questa figura non interviene per paura o perché la modalità prevaricatoria è talmente radicata nel clima del gruppo che rende difficile l'intervento anche di chi non è d'accordo.
- **Difensore della vittima:** colui che si schiera dalla parte della vittima, cercando di fermare il bullo o semplicemente offrendole supporto morale prima e dopo gli atti di bullismo subiti.

Tutti gli attori, oltre al bullo e la vittima, possiedono ruoli fondamentali nell'influenzare l'evolversi del fenomeno che può presentarsi in diverse forme: dirette ed indirette. Tra le forme dirette si ritrovano il bullismo fisico e verbale, tra quelle indirette: l'esclusione sociale, i pettegolezzi, le calunnie.

Art.2 CARATTERIZZAZIONE DEL FENOMENO DEL BULLISMO

- **Pianificazione:** il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni, aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta e agisce con l'intenzione di nuocere;
- **Potere:** il bullo è più forte della vittima, non per forza in termini fisici, ma anche sul piano sociale, ad esempio il bullo potrebbe avere un gruppo di amici-complici con cui agire, mentre la vittima spesso è sola, vulnerabile e incapace di difendersi;
- **Rigidità:** i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati;
- **Gruppo:** gli atti di bullismo vengono sempre più spesso compiuti da piccole "gang";
- **Paura:** sia la vittima sia i compagni che assistono agli episodi di bullismo hanno paura, temono che, parlando di questi episodi all'adulto, la situazione possa solo degenerare, andando incontro a possibili ritorsioni. In base a queste dimensioni, il bullismo può assumere forme differenti:
 - **fisico:** atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale;
 - **verbale:** manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.);
 - **relazionale:** sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, ecc.) o manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

Art.3 CYBERBULLISMO

Il cyberbullismo è la manifestazione in rete del bullismo perpetrata in modo continuo, ripetuto e sistematico, soprattutto attraverso i social network, con la diffusione di messaggi offensivi, foto e immagini denigratorie o tramite la creazione di gruppi con lo scopo di emarginare.

Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. Si tratta di un contesto pubblico in cui la diffusione del materiale è più rapida e raggiunge una platea più vasta, la permanenza nel tempo del materiale diffuso è considerevole e l'assenza di spazi e tempi delimitati è un incentivo per comportamenti illeciti. Inoltre, non potendo osservare la reazione della vittima, l'empatia risulta assente, e con essa la percezione del danno. Ciò fa comprendere come, in pochissimo tempo, le vittime possano vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia.

Qualsiasi atto di cyberbullismo si ritiene deprecabile, inaccettabile e particolarmente subdolo e viene sanzionato severamente.

Art.4 CARATTERIZZAZIONE DEL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO

Rientrano nel Cyberbullismo:

- **Flaming** (atteggiamento fuori controllo): messaggi online violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum;

- **Harassment** (molestie): spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno;
- **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- **Denigrazione**: pubblicazione all'interno di comunità virtuali di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori, al fine di danneggiare la reputazione della vittima;
- **Esclusione**: escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per provocare in essa un sentimento di emarginazione;
- **Trickery** (inganno): ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via web, anche attraverso la pubblicazione di audio e video confidenziali;
- **Impersonation** (sostituzione di persona): farsi passare per un'altra persona per spedire messaggi o pubblicare testi repressibili;
- **Sexting**: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale;

Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla L. 71/2017.

TITOLO 2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto dai seguenti riferimenti normativi:

- artt. 3 - 33 - 34 della Costituzione Italiana;
- artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- artt. 2043-2047-2048, Norme sulla Responsabilità dal Codice Civile;
- direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- direttiva del MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti" e successive modifiche/integrazioni;
- direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- direttiva MIUR n. 1455/06;
- linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (MIUR, 13 aprile 2015);
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- Legge n. 71 del 29 maggio 2017, "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

TITOLO 3 RESPONSABILITÀ E COMPITI DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

Art.5: L DIRIGENTE SCOLASTICO

- Individua attraverso il Collegio dei Docenti almeno un referente del bullismo e cyberbullismo;
- forma un Team di gestione del contrasto e dell'emergenza, che intervenga nei casi presunti o evidenti di bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno di bullismo e cyberbullismo tutte le componenti

della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'ambito della funzione strumentale digitale;

- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, educazione e cittadinanza digitale, rivolti al personale docente e non docente;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- fa predisporre sul sito internet della scuola uno spazio riservato al tema di bullismo e cyberbullismo in cui raccogliere materiale informativo, formativo e di documentazione.
- informa tempestivamente i genitori/tutori dei minori coinvolti nel momento in cui ha conoscenza di atti di cyberbullismo e conseguentemente predisporre adeguate azioni di carattere educativo (art 5 L. 71/2017). Eventuali ipotesi di reato a querela di parte, obbligano in ogni caso il DS a convocare i genitori (o chi ne esercita la responsabilità genitoriale o i tutori).

Art.6 IL REFERENTE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

- Promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto inseriti nel PTOF che coinvolgano studenti, famiglie e tutto il personale;
- rende consapevole tutta la comunità scolastica della definizione dei fenomeni, dei compiti e degli interventi attraverso un'efficace condivisione del protocollo;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare azioni di prevenzione e monitoraggio;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni, seminari, corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet, la "Safer Internet Day";
- si attiva per la somministrazione di questionari agli studenti e ai genitori;
- Partecipa a iniziative promosse dal MIUR/USR nell'ambito del bullismo e del cyberbullismo;
- monitora lo spazio online dedicato ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo con l'informativa (corsi, documentazione ministeriale...) e spunti formativi (risorse didattiche);
- promuove la dotazione del proprio istituto di una ePolicy, con il supporto di "Generazioni Connesse" e in collaborazione con l'Animatore Digitale.

Art.7 IL COLLEGIO DEI DOCENTI

- Promuove scelte didattiche e educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;
- Prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo rivolti agli alunni, alle famiglie, al personale docente e ATA.

Art.8 L CONSIGLIO DI CLASSE o di INTERCLASSE

- Pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile, di educazione alla legalità e di cittadinanza attiva;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie.

Art. 9 I DOCENTI

- Intraprendono azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizzano, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati al livello di età degli alunni;
- monitorano atteggiamenti considerati sospetti o preoccupanti degli alunni, dandone immediata comunicazione al Dirigente Scolastico;
- se ritenuto opportuno, prendono parte alle fasi di segnalazione, valutazione e monitoraggio dei casi di bullismo e cyberbullismo operando come primo canale di informazione verso i genitori degli alunni e in collaborazione con il Dirigente scolastico e il Referente;
- si impegnano a rimanere aggiornati sulle tematiche di bullismo e cyberbullismo, anche attraverso corsi di aggiornamento proposti dalla scuola.

Art.10 I GENITORI

- Partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli monitorando, se necessario, anche eventuali cambiamenti;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti;
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal "patto di corresponsabilità";
- conoscono il Regolamento disciplinare d'Istituto;
- conoscono le sanzioni previste dal regolamento nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

Art.11 GLI ALUNNI

- Sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione possono operare come tutor per altri studenti;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (e-mail, sms, MMS) che inviano;
- sono consapevoli che il Regolamento d'Istituto vieta l'utilizzo di cellulari e affini (fatta salva l'autorizzazione espressa dal docente o nell'ambito di progetti specifici e dei loro relativi regolamenti) e prevede che non si verifichino forme di violenza che possano compromettere la serenità dei frequentanti;
- sono gli attori principali del benessere della comunità scolastica e sono tenuti pertanto a segnalare agli organi preposti (Dirigente scolastico, Referente del bullismo e cyberbullismo, Psicologo della scuola, Docenti...) eventuali atti di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, consapevoli del fatto che

verrà garantita loro la riservatezza di quanto comunicato.

- sono consapevoli che la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

Art.12: PERSONALE ATA

- Devono segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico o ai collaboratori del DS, al referente di plesso e ai docenti, eventuali episodi di bullismo di cui sono venuti a conoscenza o a cui hanno assistito personalmente;
- possono far presente al Dirigente Scolastico e/o al referente di plesso di eventuali momenti o luoghi in cui gli studenti non vengono adeguatamente sorvegliati per migliorarne il controllo e la vigilanza;
- si impegnano a rimanere aggiornati sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo, anche attraverso corsi di aggiornamento proposti dalla scuola.

TITOLO 4 SANZIONI E MANCANZE DISCIPLINARI

Fino al compimento dei 14 anni, i ragazzi non sono responsabili penalmente delle loro azioni qualora commettano reati; in primis saranno i genitori a rispondere delle condotte illegali e a farsi carico degli eventuali addebiti penali e amministrativi. Dai 14 ai 18 anni, i ragazzi possono essere direttamente responsabili penalmente delle loro azioni, qualora un Giudice Minorile li valuti come sufficientemente maturi per esprimere una capacità di intendere e di volere assimilabile a quella adulta. Il procedimento penale e le eventuali misure conseguenti all'accertamento delle responsabilità penali, tuttavia, rispondono ai principi di giustizia minorile con istituti e provvedimenti (dalla messa alla prova, alla cancellazione delle accuse, ecc.) adatti alla giovane età dei ragazzi. Ai sensi della formulazione della Legge 26 aprile 1990 n. 86, la qualità di pubblico ufficiale va attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali e paritarie, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico. In relazione alla qualità di pubblico ufficiale l'insegnante ha l'obbligo di riferire eventuali fatti reato in danno o ad opera di minori.

I docenti, inoltre, nei periodi in cui il minore viene affidato all'istituzione scolastica, sono responsabili della vigilanza sulle sue azioni; la mancata osservanza farebbe scaturire la *culpa in vigilando*.

Per quanto concerne la sfera familiare, si parte dal presupposto che i genitori debbano educare e vigilare in maniera adeguata i figli, cercando di correggerne comportamenti devianti. Questa responsabilità generale persiste anche per gli atti compiuti nei tempi di affidamento alla scuola. Eventuali mancanze dei genitori, o chi per essi ne fa le veci, farebbero scaturire la *culpa in educando*.

La scuola adotta sanzioni disciplinari che sono conseguenze dell'atto di bullismo o di cyberbullismo e riflettono la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo ed il cyberbullismo non sono in nessun caso accettati. Il provvedimento disciplinare dovrà tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori, i quali non devono difendere in modo incondizionato i figli sottovalutando l'accaduto. Spesso si incorre in pensieri ed opinioni errati ma purtroppo radicati: credere che sia un fenomeno facente parte della crescita oppure giudicare colpevole la vittima perché non è stata in grado di sapersi difendere o, addirittura, perché "se l'è andata a cercare".

Va sottolineato che esistono implicazioni legali di cui spesso non si tiene conto (es. entrare nel profilo social di un compagno, impossessandosi della password, è furto di identità; divulgare messaggi denigratori su un compagno di classe può rappresentare diffamazione; diffondere foto che ritraggono i compagni seminudi è diffusione di materiale pedopornografico).

Art.13 DIVIETI E CONDOTTA

- Non è consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del

diritto alla riservatezza di tutti;

- Durante le lezioni o le attività didattiche in genere non si possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
- Gli alunni non dovranno far uso degli smartphone e dovranno tenerli spenti per tutto il tempo di permanenza nel plesso scolastico antimeridiano e postmeridiano (durante le lezioni in classe e/o in altri ambienti scolastici; durante gli intervalli; durante il tempo dei laboratori facoltativi e opzionali, recuperi o potenziamenti antimeridiani e pomeridiani), avendo cura di riporli spenti negli zaini;
- Segnalano tempestivamente situazioni critiche e di malessere che spesso preludono a fenomeni di bullismo;
- Condannano condotte omertose che rafforzano, all'interno del gruppo, atteggiamenti aggressivi.
- **Qualsiasi violazione dei punti precedenti si ritiene inaccettabile e viene sanzionata.**

Art.14 MANCANZE DISCIPLINARI

L'Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel Regolamento d'Istituto così come integrato dal presente regolamento (vedi tabelle Titoli n. 5 e 6) . Gli episodi di bullismo/cyberbullismo saranno sanzionati privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo, con attività didattiche di riflessione e lavori socialmente utili all'interno dell'Istituto o in Enti, Associazioni del territorio in convenzione tra Dirigente Scolastico e stesse Istituzioni.

La priorità della scuola resta quella di salvaguardare la sfera psico-sociale tanto della vittima quanto del bullo e pertanto si predispone uno sportello di ascolto, a cura dello psicologo dell'Istituto, per sostenere psicologicamente le vittime di cyberbullismo/bullismo e le relative famiglie e per intraprendere un percorso di riabilitazione a favore del bullo affinché i fatti avvenuti non si ripetano in futuro.

Per i casi più gravi, constatato l'episodio, Il Dirigente Scolastico contatterà i Servizi Assistenziali e sociali del Comune e, nel caso gli episodi si configurino come reato, la Polizia Postale, che potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, gli eventuali contenuti offensivi e illegali ancora presenti in rete o cancellare l'account del cyberbullo che non rispetta le regole di comportamento.

Art.15 RICORSI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla loro irrogazione all'Organo di Garanzia interno alla scuola, che deciderà entro 10 giorni dalla data del ricorso.

TITOLO 5 PROCEDURA DI GESTIONE DELLE EMERGENZE

La scuola, nella persona del Dirigente scolastico, dopo aver sentito i docenti interessati, i referenti e il Team di gestione dell'emergenza, informa tempestivamente i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale. In seguito agli accertamenti, in caso di comprovato episodio di bullismo/cyberbullismo, lo studente sarà soggetto a provvedimenti di natura educativa e disciplinare così come dichiarato dai Regolamenti scolastici e dalle norme in materia.

Tabella riassuntiva della Procedura di gestione delle emergenze

AZIONE	POSSIBILI PERSONE COINVOLTE	ATTIVITÀ
1. SEGNALAZIONE	Genitori o tutori Docenti Alunni Personale ATA e AEC	- Segnalare comportamenti di presunto o evidente bullismo/cyberbullismo.
2. VALUTAZIONE	Dirigente scolastico Referente bullismo Team di gestione delle emergenze Consiglio di classe/interclasse Persona che ha segnalato Genitori o tutori (solo se coinvolti nella fase di segnalazione)	- Raccogliere informazioni sull'accaduto e sul livello di sofferenza della vittima mediante colloqui e questionari. - Valutare il livello di gravità e della relativa tipologia di intervento da mettere in atto attraverso la compilazione di una scheda di valutazione.
3. INTERVENTI EDUCATIVI	Dirigente Collaboratori DS Referenti di plesso Referente bullismo Coordinatori Consiglio di classe/interclasse Alunni Genitori Psicologi	- Lettura del Regolamento di Istituto e del Patto di corresponsabilità controfirmato. - Incontri per responsabilizzare gli alunni coinvolti -Interventi/discussione in classe -Informare e coinvolgere i genitori - Ristabilire regole di comportamento in classe -Supporto psicologico
4. INTERVENTI DISCIPLINARI	Dirigente Consiglio di classe/interclasse Consiglio di istituto Referente bullismo Genitori Alunni	- Lettera di comunicazione dell'accaduto ai genitori con copia nel fascicolo - Lettera di scuse formali da parte del bullo o di chi compie atti di cyberbullismo, sia alla famiglia che alla vittima Possibili sanzioni disciplinari: (da declinare tramite la tabella del Titolo n. 6) ammonizione scritta, non partecipazione alle Uscite didattiche o Viaggi di istruzione, sospensione con obbligo di frequenza per svolgere lavori socialmente utili, sospensione senza obbligo di frequenza nei casi di recidiva e/o più gravi

5. MONITORAGGIO	Dirigente scolastico Referente bullismo Team di gestione delle emergenze	Analisi e valutazione a breve termine o a lungo termine. Rimodulazione dell'intervento se la situazione non migliora.
------------------------	--	---

TITOLO 6 SANZIONI

MANCANZA	FREQUENZA	PROVVEDIMENTO	SOGGETTI EROGATORI
Telefonate e/o attività non consentita (l'alunno effettua una chiamata/invia o riceve un messaggio)	1 ^a volta	Segnalazione sul registro di classe a cura del docente interessato e trascritto sul diario dell'alunno/a con nota che sarà firmata dai genitori	Docente
	2 ^a volta	Ammonizione scritta e comunicazione immediata ai genitori da parte del Coordinatore di classe/interclasse con il DS o il Referente di plesso	Consiglio di classe o interclasse/DS o Referente di plesso
	3 ^a volta	<p>Previa comunicazione alla famiglia, dell'alunno/a, sarà comunicata una sanzione disciplinare di sospensione fino a tre giorni con obbligo di frequenza.</p> <p>Al termine del periodo di sospensione il docente annoterà sul registro di classe l'ammissione al regolare svolgimento delle lezioni.</p> <p>Il Consiglio di classe/interclasse valuterà la partecipazione dello studente ad attività utili alla maggiore consapevolezza del gesto compiuto.</p> <p>Non partecipazione alle</p>	Consiglio di classe o interclasse/DS

		Uscite didattiche o Viaggi di istruzione	
Aggressività sociale (l'alunno reiteratamente esclude il compagno dalle attività di gruppo, rompe i rapporti di amicizia di cui gode la vittima, ecc).		Ammonimento scritto e comunicazione immediata ai genitori dell'alunno/a da parte del Coordinatore di classe/interclasse con il DS o il Referente di plesso	Consiglio di classe o interclasse/DS o Referente di plesso
Comportamento verbalmente offensivo nei confronti di uno o più compagni esercitato singolarmente o in gruppo		Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a due giorni. Il Consiglio di classe/interclasse valuterà la partecipazione dello studente ad attività utili alla maggiore consapevolezza del gesto compiuto. Esclusione da visite e viaggi di istruzione	DS/Consiglio di classe o interclasse
Linguaggio aggressivo e offensivo esercitato tramite social network		Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a tre giorni. Il Consiglio di classe/intersezione valuterà la partecipazione dello studente ad attività utili alla maggiore consapevolezza del gesto compiuto. Esclusione da visite e viaggi di istruzione. Il DS e/o i suoi collaboratori contatteranno la Polizia Postale o altre Forze dell'Ordine nel caso in cui l'episodio si configuri come reato.	DS/Consiglio di classe o interclasse

<p>Violenza fisica nei confronti di uno o più compagni esercitata singolarmente o in gruppo</p>		<p>Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a sette giorni. Il Consiglio di classe/interclasse valuterà la partecipazione dello studente ad attività utili alla maggiore consapevolezza del gesto compiuto. Esclusione da visite e viaggi di istruzione. Il DS e/o i suoi collaboratori contatteranno le Forze dell'Ordine del territorio o la Polizia Postale.</p>	<p>DS/Consiglio di classe o interclasse</p>
<p>L'alunno diffonde in modo non autorizzato immagini/video/audio anche di terzi.</p>		<p>L'Istituto scolastico sanzionerà con l'allontanamento fino a sette giorni con o senza obbligo di frequenza. Il Consiglio di classe/interclasse valuterà la partecipazione dello studente ad attività utili alla maggiore consapevolezza del gesto compiuto. Obbligo di rimozione del materiale dal proprio profilo. Non partecipazione alle Uscite didattiche o Viaggi di istruzione. Il DS e/o i suoi collaboratori contatteranno la Polizia Postale.</p>	<p>DS /Consiglio di classe /interclasse Consiglio di Istituto</p>
<p>Casi più gravi e/o reiterati (si veda art. 2-4 del presente Regolamento)</p>		<p>L'Istituto scolastico sanzionerà con l'allontanamento fino a quindici giorni senza obbligo di frequenza. L'istituto valuterà la partecipazione dello studente ad attività utili alla maggiore consapevolezza del gesto compiuto.</p>	<p>DS /Consiglio di classe / Consiglio di Istituto</p>

		<p>Obbligo di rimozione del materiale dal proprio profilo. Sarà coinvolta la polizia postale o altra forza dell'ordine per ipotesi "Culpa in educando". Non partecipazione alle Uscite didattiche o Viaggi di istruzione. Il DS e/o i suoi collaboratori contatteranno la Polizia Postale o altre Forze dell'Ordine del territorio.</p>	
--	--	---	--

Le sanzioni disciplinari influiscono sulla valutazione del comportamento prevista dal DPR n. 122/2009.